

Comune di Celle Ligure



SEZIONE SPECIALE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

**DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA A
SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.**

ART.1
OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente sezione disciplina il conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei all'amministrazione – d'ora in avanti incarichi- secondo quanto previsto dall'art.7, comma 6 e ss., del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 3, commi 54 – 57 della L. n. 244/2007. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile

2 Le seguenti norme, ad eccezione dell'art. 9 , non si applicano:

- a) agli incarichi di cui all'art.90 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- b) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- c) a componenti delle commissioni di gara e/o di concorso;
- d) agli incarichi di cui all'art. 108 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- e) al revisore del conto;
- f) agli incarichi per la tutela giudiziale dell'ente quando questo sia stato convenuto in giudizio da terzi e per quelli in cui debba assumere la parte di attore , ricorrente o parte civile nel caso in cui sia accertato che il ritardo nella proposizione dell'azione possa recare danno all'ente;
- g) in genere, gli incarichi che possano rientrare nella definizione giuridica di "servizio", ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 163/2006

3. La prestazione, di cui al punto 1 deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

4. L'affidamento degli incarichi compete ai Responsabili titolari di posizione organizzativa, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione, dal piano esecutivo di gestione o dal programma di cui al successivo art. 2, comma 1 , lett. a.

ART. 2
PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Le disposizioni della presente Sezione del Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa.

A tal fine annualmente la Giunta Comunale, nel rispetto del programma approvato dall'organo consiliare, individua il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione.

2. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

3. Il programma di cui al precedente comma è anche specificato nel Piano esecutivo di gestione.

4. Per l'anno 2008 il tetto massimo di spesa per incarichi di ricerca, studi e consulenze è calcolato entro la percentuale del 5% della spesa annuale per il personale dipendente.

5. Nelle more dell'adozione della deliberazione il tetto di spesa rimane fissato dall'ultima deliberazione adottata.

6. Gli incarichi di cui all'art.1 comma 1 possono essere conferiti:

a) solo se la spesa relativa sia prevista nel programma di cui all'art. 3 comma 55 della L. n. 244/2007, quando si tratti di incarichi di studio e/o ricerca e/o consulenza; in tutti gli altri casi solo se la spesa sia stata preventivamente inserita nel bilancio e sia stata individuata in sede di predisposizione del PEG o delle successive variazioni e sia contenuta nei limiti di cui al precedente comma 4.

b) solo a soggetti dotati di particolare e comprovata specializzazione universitaria -fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma 1;

c) solo per attività che:

- non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
- per l'espletamento delle quali si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

7. Gli incarichi medesimi, inoltre, possono essere conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti:

a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento del comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) Deve essere stata preliminarmente ed effettivamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;

- c) La prestazione deve essere di natura temporanea altamente o specificamente qualificata;
- d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

ART.3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I contratti di incarico vengono, di norma, stipulati con persone in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria, ad eccezione dei soli casi in cui si tratti di incarichi aventi ad oggetto attività per il cui svolgimento , pur non necessitando laurea magistrale, occorra necessariamente una abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale..
2. Gli incaricati devono, inoltre, non essere dipendenti del comune, neppure a tempo parziale e non trovarsi in una situazione di incompatibilità previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 60 punti 10, 11, 12 e dall'art. 63 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 4

CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE E 100.000 EURO

1. S'intendono disciplinati dal presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 90, comma 6, e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientranti nella materia dei lavori pubblici.
2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Funzionario Responsabile ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi.
3. L'Amministrazione affida i predetti incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, Iva esclusa, quali, a titolo esemplificativo:
 - progettazione dei lavori, pianificazione e validazione;
 - direzione dei lavori;
 - direzione operativa dei lavori;
 - coordinamento della sicurezza;
 - collaudo tecnico amministrativo o specialistico;
 - rilievi , caddizzazione di elaborati grafici, frazionamenti, accatastamenti e simili;

- verifiche di sicurezza, prevenzione incendi e di idoneità statica;
- restauro di beni culturali;
- indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi, ecc.

secondo quanto previsto dagli articoli 91, 112, 130 e 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del predetto Decreto.

L'incarico viene conferito con le modalità di cui al successivo articolo 6, mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. Qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 20.000,00 Euro, Iva esclusa, il Responsabile competente potrà invece procedere con l'affidamento diretto dei predetti servizi tecnici professionali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 90, comma 6, e 125, comma 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi.

5. Resta inteso che i servizi tecnici professionali di importo superiore a 100.000,00 Euro sono affidati con gara pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri ed in conformità ai principi di cui al predetto decreto e alle relative norme regolamentari.

ART 5

LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI.

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali specifici. Le liste hanno una durata massima di anni tre e sono soggette ad aggiornamento semestrale..
2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque in numero non inferiore a tre.

ART.6

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi, oltre a quelle già previste da specifiche disposizioni di legge, sono:

- a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
 - b) procedura negoziata, compatibilmente con l'oggetto del contratto fra almeno cinque candidati..
2. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato contiene:
- a. L'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b. I requisiti richiesti;
 - c. I criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d. I criteri con cui verrà predisposto od utilizzato l'albo;
 - e. Il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - f. L'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
- 8 Il Responsabile competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti del colloquio.

ART.7

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, il Responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
- a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 4;
 - b) una particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
 - d) per prestazioni il cui corrispettivo sia pari o inferiore al limite di cui all'art 6 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia (7.000 €), e comunque salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 4 del presente regolamento.
 - e) si tratti di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 8

CONTRATTO DI INCARICO

1. Il Responsabile competente, dopo aver effettuato le pubblicazioni previste dalla legge, stipula in forma scritta i contratti di lavoro autonomo, di prestazione

occasionale o di coordinata continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) L'oggetto della prestazione;
- b) Le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) Il luogo in cui viene svolta;
- d) La durata della prestazione od il termine finale;
- e) Il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

In caso di incarichi di importo inferiore a € 7.000,00 il contratto può essere stipulato nella forma scritta di scambio di corrispondenza che dovrà comunque contenere gli elementi sopraelencati.

2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento del incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

ART.9

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il Responsabile, che ha conferito l'incarico, verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti nelle forme di verifica previste nel contratto. Potrà altresì essere prevista la presentazione da parte dell'incaricato di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c..

ART.10

PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO

1. La proroga od il rinnovo del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART.11
PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI.

1. La determina di affidamento dell'incarico , contenete l'indicazione del soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso dovrà essere pubblicata sul sito Web del Comune ed eventualmente aggiornata qualora, rispetto all'incarico medesimo, si verificassero variazioni.

2. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. L'Amministrazione comunque rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

4. Il Responsabile competente cura la trasmissione degli atti alla competente sezione della Corte dei Conti , secondo la normativa vigente.